



11 dicembre 2014

Direttive dell'Ufficio federale di giustizia sul versamento di contributi alla formazione nel settore dell'aiuto alle vittime di reati

1 Basi legali

Fondandosi sull'articolo 31 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)¹ e sull'articolo 8 dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)², l'Ufficio federale di giustizia (UFG) accorda aiuti finanziari, sotto forma di importi forfettari, per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. In caso di aiuti finanziari da parte di vari servizi federali in virtù di diversi atti normativi, è determinante l'articolo 12 della legge sui sussidi (LSu)³.

L'aiuto alle vittime di reati è disciplinato nella LAV e, per quanto riguarda la protezione e i diritti particolari delle vittime nel procedimento penale, nel Codice di procedura penale (CPP)⁴ (cfr. art. 116 seg.).

Le presenti direttive si fondano sull'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia⁵.

2 Contributo forfettario alle spese

2.1 Procedura in due fasi

I contributi alla formazione vengono assegnati su richiesta e sono versati in seguito alla presentazione di un conteggio dei costi e di altri documenti.

2.2 Domanda di assegnazione

2.2.1 Requisiti

Per ottenere l'assegnazione del sussidio, il corso deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. Destinatari

Il corso si rivolge a:

- a) specialisti dell'aiuto alle vittime di reati, vale a dire a persone operanti integralmente o in ampia misura nell'ambito dell'aiuto alle vittime secondo la LAV o della protezione delle vittime secondo il CPP, ossia al personale dei consultori, alle autorità competenti in materia d'indennizzo, ai funzionari di tribunali e della polizia e/o ad altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime di reati secondo la LAV e il CPP, oppure a
- b) moltiplicatori, ovvero persone che nel loro lavoro sono spesso a contatto con vittime ai sensi della LAV e con consultori per le vittime o uffici di indennità (p. es. membri delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, medici di famiglia, ginecologi, specialisti di punti di contatto per vittime con esigenze particolari, insegnanti).

2. Orientamento geografico

La formazione è destinata a persone provenienti da tutta la Svizzera o da un'intera regione linguistica. A tal fine, è soprattutto indispensabile che il bando d'iscrizione al corso sia pubblicato convenientemente in tutta la Svizzera o in un'intera regione linguistica.

3. Orientamento tematico

La formazione trasmette ai partecipanti conoscenze e capacità rilevanti per l'aiuto alle vittime secondo la LAV e/o la protezione delle vittime secondo il CPP; deve avere attinenza diretta

¹ RS 312.5

² RS 312.51

³ RS 616.1

⁴ RS 312.0

⁵ RS 172.213.1

con l'aiuto alle vittime o con la protezione delle vittime; non sono versati contributi per i corsi che interessano l'aiuto alle vittime o la protezione delle vittime soltanto indirettamente, ad esempio i corsi in materia di prevenzione.

Nel caso di corsi che trattano anche altri temi oltre quello dell'aiuto alle vittime, sono sostenuti soltanto i moduli relativi all'aiuto alle vittime.

4. Numero minimo di partecipanti

Ai corsi per tutta la Svizzera o per la Svizzera tedesca partecipano almeno 12 persone, a quelli per un'altra regione linguistica almeno 8 persone. È possibile derogare al numero minimo di partecipanti specialmente per:

- a) formazioni di base destinate agli specialisti dell'aiuto alle vittime provenienti dalla Svizzera francese, italiana o romancia e
- b) il perfezionamento professionale incentrato sugli aspetti giuridici per gli specialisti dell'aiuto alle vittime provenienti dal Ticino.

Per corsi di formazione di base s'intendono quelli destinati ai nuovi collaboratori e imperniati su argomenti quali i principi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, gli aspetti fondamentali, giuridici e psicologici dell'aiuto alle vittime di reati e le categorie di vittime più frequenti. Per corsi di perfezionamento professionale s'intendono quelli incentrati sugli aspetti giuridici dell'aiuto alle vittime di reati in Svizzera.

5. Durata minima

Il corso (o i moduli concernenti l'aiuto alle vittime di reati e/o la protezione delle vittime secondo il CPP) deve durare almeno mezza giornata e comprendere almeno tre ore.

2.2.2 Ammontare del contributo forfettario

L'importo forfettario si basa sull'orientamento geografico del corso e, per mezza giornata di formazione, ammonta a:

- 1400 franchi per i corsi destinati a persone provenienti da tutta la Svizzera tedesca;
- 1600 franchi per i corsi destinati a persone provenienti da tutta la Svizzera francese, italiana o romancia;
- 2000 franchi per i corsi destinati a persone provenienti da tutta la Svizzera e tenuti in due lingue.

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 OAVI, gli importi forfettari in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione. Per un eventuale adeguamento degli importi forfettari, è pertanto necessario presentare anche il preventivo e il conteggio dei costi (cfr. punti 2.2.4 e 2.3.3).

2.2.3 Termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima dell'inizio del corso.

2.2.4 Contenuto della domanda

Nella domanda deve essere attestato che sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2.1.

Normalmente è sufficiente il bando d'iscrizione al corso, contenente almeno le informazioni seguenti:

- il titolo del corso e il programma indicante il contenuto e l'argomento delle singole lezioni;
- i potenziali destinatari e l'orientamento geografico;
- la data del corso;
- il luogo in cui si svolge il corso;
- il nominativo dei relatori;

- l'istituto che organizza il corso e il servizio o la persona competente per le informazioni e le iscrizioni.

Occorre inoltre accludere il preventivo con le uscite e le entrate previste.

2.2.5 Aiuti finanziari multipli

Il richiedente deve informare l'UFG se per un corso domanda aiuti finanziari anche a un altro servizio federale. Il coordinamento della procedura incombe al servizio federale che presumibilmente concede la prestazione più cospicua. L'UFG rinuncia alla sua prestazione se lo stanziamento di aiuti finanziari multipli è inappropriato o se gli aiuti finanziari coprono più di due terzi dei costi del corso.

2.2.6 Procedura

L'UFG esamina la domanda. Di regola, la decisione di assegnazione è pronunciata entro due mesi dalla presentazione della domanda.

2.3 Domanda di versamento del contributo

2.3.1 Requisiti

L'UFG versa i contributi su richiesta. Di regola, il versamento presuppone una decisione di assegnazione. Inoltre il corso deve essersi sostanzialmente svolto nella misura annunciata.

2.3.2 Termine di presentazione della domanda

La domanda di versamento del contributo deve essere presentata al termine del corso.

2.3.3 Contenuto

Di norma, la domanda di versamento deve contenere i documenti o le indicazioni seguenti:

1. il programma effettivo del corso contenente il titolo del corso, l'argomento delle singole lezioni, il nominativo dei relatori, il luogo e gli orari in cui ha avuto luogo il corso; i risultati della valutazione del corso nel caso dei più grandi organizzatori;
2. il numero delle persone che hanno partecipato a ogni mezza giornata di corso e l'istituto dal quale provengono;
3. un conteggio dei costi del corso con le informazioni seguenti:
 - a) uscite
 - allestimento del corso (pianificazione, concezione)
 - preparazione del corso (struttura dei contenuti didattici)
 - svolgimento del corso (onorari e spese per l'attività didattica, direzione e coordinazione del corso, canoni locativi e di noleggio per locali e apparecchiature, materiale didattico)
 - b) entrate
 - tasse d'iscrizione
 - altri proventi (donazioni, aiuti finanziari ecc.)
4. Coordinate del conto per il versamento.

Su richiesta dell'UFG occorre dimostrare che i partecipanti ai corsi erano soprattutto specialisti dell'aiuto alle vittime di reati o moltiplicatori, oppure che il programma di formazione era destinato a persone di tutta la Svizzera o di un'intera regione linguistica.

2.3.4 Procedura

L'UFG esamina la domanda, fissa l'ammontare finale degli aiuti e versa il contributo.

Di norma versa il contributo entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Se il richiedente non ha informato l'UFG del fatto che anche un altro servizio federale concede aiuti finanziari al corso, l'UFG può rifiutare il versamento degli aiuti finanziari assegnati.

2.3.5 Corsi che si estendono su due anni civili

L'UFG può concedere un pagamento parziale fino a un ammontare massimo del 70 per cento del contributo garantito se il corso si estende su due anni civili e la maggior parte del corso si è svolta nel primo anno.

2.3.6 Restituzione

Se il corso è sostenuto anche con gli aiuti finanziari di un altro servizio federale e l'UFG non ne è stato informato, può essere chiesta la restituzione del contributo pagato.

3 Contributo forfettario per costi di sviluppo straordinari

3.1 Requisiti

L'UFG può corrispondere, su richiesta e in via eccezionale, un contributo forfettario per lo sviluppo di un corso ai sensi del punto 2.1.1, se:

- la formazione prevista intende soddisfare bisogni particolari, e
- richiede lavori preparatori di portata eccezionale.

Il pagamento di un contributo forfettario per i costi di sviluppo non esclude il contributo forfettario per le spese operative secondo il punto 2.

3.2 Contenuto della domanda

La domanda deve

- illustrare il contenuto del corso;
- descrivere i lavori preliminari necessari; e
- presentare nel dettaglio i costi di sviluppo stimati.

In caso di aiuti finanziari multipli, cfr. il punto 2.2.5.

3.3 Ammontare del contributo forfettario

Il sussidio ammonta a un massimo di due terzi dei costi di sviluppo stimati e riconosciuti.

3.4 Versamento del contributo

Le modalità di versamento dei contributi per i costi di sviluppo vengono definite individualmente; il versamento può essere rateale.

4 Destinatario della domanda

Le domande vanno indirizzate a:

Ufficio federale di giustizia
Settore Progetti e metodologia legislativi
Bundesrain 20
3003 Berna

5 Riserva di credito e priorità

I contributi sono versati unicamente nella misura in cui sono a disposizione mezzi finanziari sufficienti.

Se i mezzi finanziari preventivati non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande, l'UFG procede a una selezione in base ai seguenti criteri:

- le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
- il corso risponde alle necessità di fondo dell'aiuto alle vittime;
- il corso ha un ampio impatto sul settore dell'aiuto alle vittime;
- il corso è destinato a chi si occupa di categorie speciali di vittime (in particolare i minori);
- il corso risponde a una necessità impellente;
- il corso ha carattere innovativo;
- il corso soddisfa parametri qualitativi particolarmente elevati;
- il corso può essere spostato soltanto a costo di notevoli difficoltà di tipo organizzativo.

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
Si applicano a tutte le domande presentate dopo tale data.

Ufficio federale di giustizia UFG



Martin Dumermuth
Direttore